

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## IMU - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

(Art. n° 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il/la sottoscritto/a   
nato a  il   
codice fiscale   
residente a  Prov.   
via/piazza  n°   
telefono  cellulare   
indirizzo di posta elettronica ordinaria   
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Consapevole/reso edotto delle sanzioni civili e penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti, uso di atti falsi e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità

### Dichiara

Ai fini dell'applicazione del beneficio previsto dalla Legge 30 Dicembre 2020 n° 178, art.1, comma 48 e precisamente:

- A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n° 160, è applicata nella misura della metà;

- Di essere titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia erogata da:

a seguito di totalizzazione di contributi versati in Italia e (indicare lo stato estero di contribuzione):

- Di essere residente in un o Stato di assicurazione diverso dall'Italia:

- Di essere proprietario e/o usufruttuario dell'unità immobiliare censita a catasto:

Categoria  foglio  particella  sub

Prot. N°  anno

nel Comune di

via/piazza  n°

e che la stessa non è locata e non è stata concessa in comodato d'uso.

**N.B. Specifica dei requisiti dichiarati:**

- Essere titolare di una pensione in «Regime di Convenzione Internazionale con l'Italia» comporta che il lavoratore abbia versato parte dei contributi in Italia e parte dei contributi in un Paese estero, e che siano vigenti tra i paesi le necessarie convenzioni internazionali; in caso invece di calcolo in «regime nazionale», l'intera contribuzione è stata versata in Italia.
- L'agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2021 si applica quindi ai pensionati che risiedono all'estero, ma a patto che percepiscano una pensione in regime di convenzione internazionale come sopra specificata, e siano residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
- In sostanza un iscritto Aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero) che non abbia mai versato dei contributi in Italia non accede al regime pensionistico in convenzione internazionale, mentre può rientrarvi un cittadino estero non iscritto Aire ma che abbia lavorato in Italia versando un certo numero di contributi pensionistici.

Allegati:

- Certificazione pensione estera;
- Copia documento di identità del dichiarante.

Data

Firma

---

**Privacy**

Il Titolare del trattamento è **SORI - Società Risorse SpA** con sede legale in Piazza del Comune, 2, 59100 Prato (PO), Partita IVA 01907590978.

Il Titolare informa che i dati personali sono trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 per dare esecuzione agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare.

Il testo integrale dell'informativa è disponibile al seguente indirizzo internet <http://www.so-ri.it/?act=i&fid=7602&id=20180530113135937>

Pagina 2 di 2